

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 gennaio 2017, n. 9.

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Art. 5.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1623):

Presentato dall'on. Giovanni Mario Salvino Burtone, in data 25 settembre 2013.

Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 27 gennaio 2014 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 17 dicembre 2015; il 12 gennaio 2016; l'11 febbraio 2016; il 30 marzo 2016.

Nuovamente assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede legislativa, il 27 luglio 2016 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla IV Commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 settembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 28 settembre 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2542):

Assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede referente, il 2 novembre 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 4ª Commissione (Difesa), in sede referente, il 9, 15 e 23 novembre 2016.

Esaminato in aula il 17 gennaio 2017 e approvato definitivamente il 18 gennaio 2017.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2014.

